

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.478

**Contt. n. 483-484-486/07/GA Tribunale di Bari – Avv. C.G. c/ Regione Puglia. Non proposizione appelli avverso le sentenze nn.5865- 5864- 5866/15.**

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo notificati alla Regione Puglia in data 29.01.2007, l'avv. C.G., ex legale interno, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari il pagamento, in proprio favore, delle somme di € 8.843,56 (cont.483/07), € 8.111,93 (cont.484/07) e € 12.651,85 (cont.486/07), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, in controversie terminate dal 1989 al 1991;
- con ricorsi depositati l'8/03/2007 la Regione Puglia ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 121/07 (cont.483/07), n. 123/07 (cont.484/07) e n. 122/07 (cont.486/07);
- il Giudice del Lavoro di Bari con sentenze n. 5865/15 (rg.n. 6332/2007), n. 5864/15 (rg.n.6331/2007) e n. 5866/15 (rg.n. 6333/2007) ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione Puglia avverso i citati decreti ingiuntivi, confermando le ingiunzioni di pagamento;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1222 del 02.07.2013 ha adottato le "Direttive" per la definizione dell'intero contenzioso avviato dagli avvocati in quiescenza per il recupero dei compensi professionali maturati da incarichi difensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale;
- pertanto, con nota prot. n. 024/1380 del 02.02.2016, l'Avvocatura Regionale ha chiesto all'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione, il proprio parere in ordine alla opportunità di proporre appello avverso le citate sentenze;
- l'avv. Ettore Sbarra con pec del 23/02/2016, allegato privacy, ha ritenuto di non dover appellare le sentenze di che trattasi atteso che il ricorrente — nonostante le sentenze favorevoli - ha manifestato l'intenzione di aderire alla D.G.R. n. 1222/2013 rinunziando, quindi, alla rivalutazione monetaria, a fronte del pagamento della sorte capitale pari a € 29.607,34 — riveniente dal totale dei tre contenziosi -, interessi e spese legali;
- all'esito di quanto innanzi esposto e in ragione dell'interesse della Regione Puglia a definire il contenzioso degli ex legali interni alle condizioni economiche di cui alla citata DGR 1222/13, si ritiene di proporre deliberazione di non proposizione degli appelli avverso le sentenze nn. 5865- 5864- 5866/15 rese dal Tribunale di Bari — Sez. Lavoro.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001, D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre gravame avverso la sentenza nn. 5865- 5864- 5866/15 rese dal Tribunale di Bari — Sez. Lavoro per le motivazioni illustrate in premessa e nella nota - allegato privacy - dell'avv. Sbarra;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante